

Lo Sviluppo economico interviene ancora sulla Scia. Per i criteri tecnici vale l'assenso del professionista

# Inizio attività, chi apre ne risponde

## Autoresponsabilità a 360° per avviare all'istante nuove imprese

DI MARILISA BOMBI

**A**utoresponsabilità a 360 gradi per l'inizio dell'attività immediata. Per gli aspetti tecnici, invece, fa fede il parere del professionista. Novità in vista anche per i soggetti che devono iscriversi ad albi o ruoli tenuti dalla camera di commercio. Per loro sono prescritte due Scia: la prima per l'iscrizione al ruolo, la seconda per esercitare l'attività, ma la procedura è transitoria fino a quando non sarà data attuazione all'art. 80 del decreto 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein.

La circolare del ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2010, di cui ItaliaOggi ha anticipato ieri i contenuti, riporta in primo piano le importanti novità introdotte con la legge di conversione della manovra economica (legge 122/2010) licenziata dal Parlamento a fine luglio e che più di ogni altra riguarda la disciplina per le attività commerciali e dei servizi. Non è stato un caso, quindi, che il Mise se ne sia occupato a pochi giorni dall'entrata in vigore, il 31

luglio scorso. Che cosa il Parlamento abbia inteso per «segnalazione» smontando in un colpo solo l'intero sistema della dichiarazione ad efficacia differita e la dichiarazione ad efficacia immediata è ancora presto per dirlo, ma c'è già chi collega la Scia alla denuncia del 1990 quando la Dia non era ancora un atto del privato, ma un mero adempimento. Non si può escludere, quindi, che tale scelta sia legata all'imminente attivazione dello Suap telematico. Ciò in quanto è in contrasto al processo di semplificazione in corso mantenere la duplicità degli adempimenti della ComUnica e della Scia, come trapela dalle considerazioni che lo stesso Mise svolge nella circolare 3637 del 10 agosto scorso, e soprattutto in relazione al fatto che la Scia non ha efficacia autorizzatoria. La questione riguarda tutte le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizie e fachinaggio che, sottoposte prima alla Dia ad efficacia immediata a seguito della legge 69/2009, sono ora sottoposte a Scia e che devono quindi essere presentate agli uffici camerali: la Scia, accompagnata dalla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e ComUnica, accompagnata dalle restanti dichiarazioni relative alle iscrizioni Inps, Inail, Iva e registro imprese. La circolare del 10 agosto scorso a firma del direttore generale Gianfrancesco Vecchio, prende anche in considerazione le attività la cui disciplina era stata modificata dal dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Bolkestein, ovvero le attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo,



### Le tappe normative del processo di semplificazione avviato nel 2010

- Decreto legislativo n. 59 del 25 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno"
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
- Disegno di legge C3209bis "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" approvato dalla Camera il 9 giugno ed in corso di esame in commissione al Senato ddi S2243
- Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese", a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Governo il 10 giugno 2010 ed in fase di pubblicazione in G.U.
- Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto approvato dal Governo il 10 giugno 2010 ed in fase di pubblicazione in G.U.
- Ddi S. 2269 (costituzionale) Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'attività economica e di tutela del consumatore. Presentato al Senato il 9 luglio 2010. Il 3 agosto 2010 è stato assegnato ma non è ancora iniziato l'esame

spedizioniere. Per queste soggette all'iscrizione in elenchi o ruoli, tuttavia, il Mise precisa che le indicazioni fornite saranno valide soltanto fino a quando non sarà data attuazione all'art. 80 del dlgs 59/2010, ovvero fino a quando non sarà emanato il decreto da parte del ministro dello sviluppo economico, con il quale saranno disciplinate le nuove mo-

dalità e procedure di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea. In particolare precisa la circolare, coloro che intendono iniziare ex novo l'esercizio di una delle suddette attività dovranno presentare, in questa fase transitoria, la Scia, in assenza della quale non sarà possibile procedere ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli o elenchi. Diversa la procedura per le imprese e per le sole persone fisiche. Per quest'ultime, la Scia andrà presentata alla camera di commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo

svolgimento dell'attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente. Per quanto riguarda le imprese, invece, ferma restando l'iscrizione al ruolo/elenco della persona fisica, qualora la Scia sia contestuale a ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, essa andrà presentata al Registro delle imprese e determinerà anche l'iscrizione dell'impresa in questo registro e nel Rea. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi degli ausiliari in questione, sottolinea anche la circolare, la stessa andrà effettuata a seguito della presentazione della Scia, secondo i termini e le nuove modalità previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990. Rimane inteso, precisa inoltre la circolare, che per le persone fisiche rimane invariato l'obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti, qualora previsti dalla normativa, presso la Camera di commercio competente in base alla residenza.



La circolare sulla Scia su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Sentenza della Cassazione: cartelle esattoriali? Tocca al cittadino smentire eventuali vantaggi

# Contributi di bonifica, ora l'onere della prova cade sul contribuente

DI BENITO FUOCO

**I**n caso di cartelle esattoriali è il contribuente che deve dimostrare di non trarre vantaggi dalle opere di bonifica. Quando gli oneri relativi a contributi di bonifica siano determinati sulla base di un piano di classifica definitivo, a carico del consorzio non è prevista la dimostrazione di un vantaggio diretto e specifico agli immobili ricompresi nel piano di classifica stesso; non viene tuttavia meno il diritto del contribuente di fornire la prova contraria nel giudizio tributario, e questo anche se il piano di classifica non sia stato impugnato di fronte al giudice amministrativo. Sono queste le interessanti conclusioni che si ricavano dalla sentenza n. 17066/10 emessa dalla sezione tributaria della cassazione e depositata nella cancelleria della Corte il 21 luglio scorso. La bonifica è una faccenda che riguarda l'agricoltura; tuttavia, recentemente e in maniera sempre più consistente, questi contributi vedono come destinatario finale, e sempre più spesso, i proprietari urbani. I piani di classifica in effetti, vengono predisposti sulla base di un piano-tipo, circoscrivono e individuano anche immobili che non traggono alcun beneficio dalla bonifica; questi piani di classifica si protraggono per molto tempo, mentre dovrebbero essere valutati anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore recati agli immobili sottoposti al contributo; contro queste pretese, quando illegittime, è possibile ricorrere rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale; questa può

### I principi

- In presenza di un piano di classifica definitivo, i consorzi di bonifica non devono provare i vantaggi diretti e specifici dell'intervento;
- spetta al contribuente, rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale competente fornire la prova del mancato beneficio dalle opere di bonifica;
- il fatto di non aver impugnato il piano di classifica non pregiudica la contestazione in sede tributaria.

accogliere il ricorso e disapplicare il «piano di classifica» anche se questo stesso piano di classifica non sia stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Dinanzi al giudice tributario il contribuente dovrà dimostrare di non trarre alcun vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica e potrà far questo, predisponendo specifiche perizie tecniche che attestino la mancanza di benefici diretti. È il caso di un contribuente che, quale erede universale della madre, proponeva ricorso contro il silenzio rifiuto concernente il rimborso richiesto per contributi versati per un complesso immobiliare esistente nell'ambito del comprensorio di bonifica; il contribuente in relazione agli immobili, ricorreva sul rinvio della inesistenza di un qualsiasi vantaggio dalle opere di bonifica. La Commissione provinciale di Bergamo, a cui, si era rivolto lo stesso contribuente ricorrendo, respingeva il ricorso. La decisione veniva confermata dalla Commissione regionale della Lombardia che riteneva che la prova di un idoneo beneficio si ricava dall'esistenza del piano di classifica, tra l'altro de-

finitivo, poiché non impugnato dinanzi al giudice amministrativo. La Cassazione tributaria ha ribaltato completamente quanto stabilito dai giudici dei due gradi di merito e disposto il rinvio alla Commissione regionale della Lombardia che dovrà valutare le prove offerte dal contribuente. I giudici di Piazza Cavour hanno tratto il loro convincimento dal principio enunciato nella sentenza n. 26009/2008 della cassazione resa a Sezioni Unite; in questo giudicato la Corte stabilisce che quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla regione, è onere del contribuente provare di non trarre alcun vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica. In presenza di un piano di classifica, infatti, nessuno specifico onere probatorio grava sul consorzio; tale inversione dell'onere probatorio quindi, realizza una presunzione «iuris tantum» e non «iuris de iure» (che può derivare solo dalla legge) che consente al contribuente la prova contraria. Il fatto di non aver impugnato il piano di classifica, proseguono gli ermellini, non pregiudica la contestazione in sede tributaria. Secondo il collegio, il contribuente è ammesso a provare in giudizio la inesistenza del beneficio, sia sotto il profilo della inesistenza dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio ha messo in esecuzione le direttive per la determinazione del contributo.



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)